

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'USO DEL PORTO TURISTICO DI CARIATI

(Approvato con delibera consiliare n. 25 del 25/05/2009)

ART. 1

Il Comune di Cariati provvede ad una gestione diretta del Porto turistico di Cariati che è individuato sul molo di sottoflutto e parte della banchina di riva.

ART. 2

Il porto turistico di Cariati è destinato esclusivamente all'ormeggio di unità di navigazione ad uso turistico e ad unità di navigazione impegnate in attività di vigilanza.

ART. 3

Il Comune di Cariati istituisce all'interno dell'Area tecnica un apposito Ufficio denominato Ufficio Portuale.

ART. 4

L'accesso al porto turistico è consentito esclusivamente ai titolari di ormeggio di imbarcazione.

ART. 5

I posti barca disponibili sono così suddivisi:

Categoria	Numero
I ^a	77
II ^a	76
III ^a	66
IV ^a	18
V ^a	15
VI-VII ^a	8
Totale	260

ART. 6

Possono richiedere l'assegnazione di un posto-barca, e di conseguenza utilizzare le attrezzature del porto, tutti i proprietari di unità ad uso turistico, indipendentemente dalla loro appartenenza ad associazioni , istituzioni, enti privati e pubblici, sportivi e non.

ART. 7

L'assegnazione di un posto barca ha la durata di 1 anno, con decorrenza dal 1° gennaio e scadenza al 31 dicembre, con conseguente nuova richiesta di concessione. È possibile, laddove non ci siano richieste tali da occupare tutti i posti barca disponibili, assegnare posti barca per periodi diversi.

ART. 8

L'assegnatario del posto barca deve pagare un corrispettivo da stabilirsi dal Consiglio comunale ogni anno a copertura:

- a. delle spese di manutenzione del porto e degli ormeggi e oneri amministrativi;
- b. della sorveglianza, nelle modalità eventualmente stabilita;
- c. delle spese di gestione e di assicurazione;

Tale corrispettivo, determinato in misura annuale non frazionabile, dovrà essere versato all'ente gestore in un'unica soluzione entro 7 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione.

ART. 9

Le richieste per l'assegnazione di un posto barca debbono essere indirizzate per iscritto al Comune di Cariatì dal 1° ottobre al 15 dicembre su appositi moduli in distribuzione in Comune.

All'uopo, presso l'ufficio portuale è predisposto un apposito registro, vidimato foglio per foglio dal Comune, in cui sono annotate le richieste nell'ordine cronologico di presentazione.

ART. 10

La domanda deve contenere la descrizione precisa dell'unità che si intende ormeggiare e la dichiarazione che l'unità si trova nello stato di navigabilità tecnica ed amministrativa a norma delle disposizioni vigenti, come da modulo allegato al presente Regolamento. Il cambio dell'unità ormeggiata nel corso dell'anno deve essere preventivamente autorizzato.

ART. 11

Ai cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Cariatì è riservata una percentuale del 35% dei posti barca a disposizione.

Per motivate esigenze nei riguardi di Associazioni pubbliche o private residenti nel territorio che usufruiscono del Porto viene riservata una percentuale del 20% dei posti barca a disposizione.

ART. 12

La concessione del posto-barca è personale e quindi non è cedibile a terzi, neppure a titolo gratuito. E' vietata la sub- concessione.

ART. 13

Il posto barca assegnato di norma non subirà variazioni.

Non è ammesso alcuno scambio dei posti-barca da parte degli assegnatari. All'uopo gli assegnatari saranno dotati di apposito contrassegno corrispondente al posto barca assegnato.

ART.14

Per particolari esigenze tecniche, quali la necessità di effettuare lavori di manutenzione e di dragaggio al porto, potrà essere chiesto agli assegnatari del posto barca un temporaneo allontanamento dell'unità per consentire il corretto svolgimento dei lavori stessi e questo senza l'obbligo di rimborso del corrispettivo non goduto.

ART. 15

Qualunque unità ad uso turistico privato che raggiunga il porto potrà ormeggiare nei posti liberi a disposizione previsti, sempre che essa si trovi nello stato di navigabilità tecnica ed amministrativa a norma delle disposizioni vigenti.

La sosta è disciplinata da tariffa e la durata sarà concordata con l'ufficio portuale, in funzione dei posti riservati al transito disponibili.

Scaduto il termine della durata concordata il natante dovrà essere allontanato dal proprietario o sarà rimosso dall'ente gestore con i propri mezzi e saranno addebitati al proprietario i costi relativi alla rimozione, all'uso degli impianti, nonché ai costi della rimessa eventuale.

ART. 16

Per comprovati casi di avaria, eccezionale evento atmosferico o meteorologico, o forza maggiore è consentito l'accesso al porto turistico o l'ormeggio a qualsiasi unità nei posti liberi e a disposizione.

La durata dello stazionamento non potrà essere superiore a giorni 5, salvo causa di forza maggiore e dovrà essere autorizzato dall'ente gestore, al quale deve essere tempestivamente inoltrata idonea domanda.

Scaduto tale termine l'ente gestore provvederà alla rimozione dell'unità a norma del precedente articolo 15.

ART. 17

Le manovre di ormeggio dovranno avvenire nel rispetto delle norme della navigazione e, in particolare, con l'uso del motore o della voga.

Nello specchio d'acqua all'interno del molo o nelle immediate vicinanze dell'imboccatura di ingresso, le manovre dovranno avvenire a velocità minima, comunque inferiore ai due nodi. Nella stessa area è fatto divieto di manovre a vela. A tal fine anche le unità a vela dovranno essere dotate di motore ausiliario o della pagaia.

ART. 18

All'ormeggio è fatto obbligo di tenere i motori al minimo regime e per il tempo minimo indispensabile per le manovre da effettuare. L'unità dovrà essere ormeggiata al posto assegnato corrispondente al contrassegno fornito, in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell'utente. L'unità dovrà essere dotata di almeno n. 4 parabordi del diametro minimo di mm. 200 e di attrezzature di bordo idonee per l'ormeggio nel porto turistico.

I cavi di ormeggio dovranno essere protetti nei punti di sfregamento.

Detti cavi di ormeggio devono essere approvati dall'ente gestore, in base alle caratteristiche dell'unità e non possono essere manomessi.

Nell'eventualità che i cavi di ormeggio autorizzati dovessero essere inefficienti per la sicurezza dell'ormeggio, non provvedendovi l'assegnatario, l'ente gestore provvederà alla sostituzione addebitandone il costo allo stesso assegnatario.

Ogni unità dovrà essere in piena efficienza dal punto di vista della navigabilità, della sicurezza e contro il pericolo di incendi, nonché in regola sotto il profilo amministrativo a norma delle disposizioni vigenti.

Per assicurarsene l'ente gestore avrà il diritto di verificare l'efficienza di cui al comma precedente e i documenti prescritti di ogni unità in qualsiasi momento lo ritenga necessario.

Le unità che non risultino essere in stato di navigabilità tecnica e amministrativa e quelle che costituiscono un pericolo per la sicurezza, saranno allontanate dal porto.

ART. 19

L'uso degli impianti del porto turistico dovrà avvenire in ogni caso sotto la completa e assoluta responsabilità dell'utente.

ART.20

Tutti i rifiuti solidi dovranno essere scaricati esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti.

ART. 21

E' fatto obbligo, nello svolgere qualsivoglia attività sugli impianti del porto turistico e manovra a bordo di unità di rispettare scrupolosamente le norme prudenziali e regolamentari di sicurezza.

ART. 22

All'ente gestore è riservata comunque la facoltà di alare a terra o ormeggiare in altro luogo le unità che per qualsiasi motivo possano causare danni alle attrezzature o intralcio alla navigazione.

Ciò senza obbligo di darne avviso al concessionario del posto barca che è però tenuto a rifondere all'ente gestore i costi relativi.

ART. 23

E' fatto divieto assoluto di :

- manomettere gli ormeggi, nonché di apportare modifiche o aggiunte alle strutture esistenti;
- fare uso di ancore, gavitelli, ecc.;
- ingombrare il molo, i pontili e le aree portuali con qualsiasi materiale e tanto meno con rifiuti e simili.

ART. 24

Attività non consentite all'interno del porto:

- a) nuotare, esercitare attività subacquee o di pesca;
- b) attività commerciale da parte delle unità ospitate;
- c) esecuzione di riparazioni di rilievo sulle unità;
- d) esecuzione di prove motori o/e la effettuazione di qualsiasi attività che possa provocare rumori molesti o scarichi inquinanti nelle acque del lago (lavaggio delle imbarcazioni con detersivi, uso dei servizi igienici di bordo, ecc.);
- e) praticare sci nautico e windsurf.

ART. 25

L'assegnatario dell'ormeggio è responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura che egli stesso, il proprio equipaggio e/o la propria unità dovessero arrecare alle persone nonché alle attrezzature ed impianti del porto turistico e alle unità ormeggiate.

ART. 26

Tutte le unità ormeggiate dovranno essere coperte da assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per tutto il periodo di concessione dell'ormeggio.

Per le unità dotate di motore è richiesta anche la copertura per la responsabilità derivante da incendi.

ART. 27

Gli ormeggi sono coperti da assicurazione a cura del Comune di Cariati. Tale assicurazione copre i danni derivanti all'imbarcazione dell'assegnatario ed alle imbarcazioni eventualmente danneggiate e alle persone, esclusivamente in seguito alla rottura dell'ormeggio, con esclusione di rotture dei cavi di ormeggi, delle bitte o altra dotazione di bordo, utile all'ormeggio, ivi compresa la rottura del cavo per cause imputabili alle installazioni di bordo del natante. Per i succitati o per ogni altro danno dovrà rispondere l'assicurazione contratta in proprio dall'assegnatario dell'ormeggio come previsto dal precedente articolo 26.

ART. 28

Il Comune di Cariati non assume responsabilità per furti, sottrazioni o danneggiamenti alle unità, attrezzature, apparecchiature in dotazione, né di oggetti lasciati a bordo. Parimenti non sono riconosciute responsabilità per eventuali danni dovuti per causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

ART. 29

Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del posto di ormeggio, il concessionario, pena la decadenza irrevocabile dell'ormeggio, dovrà consegnare all'ente gestore:

- a. fotocopia della documentazione comprovante l'attuale stato di navigabilità tecnica ed amministrativa dell'unità a norma delle disposizioni vigenti;
- b. fotocopia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi relativa a qualsiasi tipo di unità e a copertura del rischio di incendio per le unità dotate di qualsiasi tipo di motore.

ART. 30

Durante il periodo di concessione del posto-barca, l'assegnatario dovrà, a pena di decadenza, provvedere a sue cure e spese a tutti gli adempimenti necessari affinché la documentazione di cui al precedente articolo 29 sia sempre aggiornata e valida.

ART. 31

Gli assegnatari sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Navigazione, dal regolamento per la navigazione interna, e da altre leggi o regolamenti generali e speciali, emanati o emanandi in materia.

ART. 32

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento, l'inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza o sull'inquinamento ed il mancato versamento dei canoni come previsti dal precedente art. 8 danno diritto all'ente gestore di risolvere immediatamente il rapporto, revocando l'assegnazione senza obbligo di rimborso del corrispettivo non goduto.

ART. 33

Il titolare di una assegnazione può in qualunque momento recedere dal rapporto prima della scadenza, senza rimborso della porzione di canone pagato e non goduto..

ART. 34

La concessione del posto barca con l'assegnatario potrà essere revocate in qualsiasi momento qualora ricorrano motivi di sicurezza e/o contingibili ed urgenti.

ART.35

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di legge.